



Città di Modica

Oggetto: *Procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie e di tutti i servizi connessi e complementari con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per la durata di un quinquennio - CIG 9725925735.*

RISPOSTE AI QUESITI

Quesito n. 18

è possibile presentare copia degli ultimi tre bilanci 2019/2020/2021 depositati, in luogo della referenza bancaria richiesta nel disciplinare di gara punto 6.2 lettera h.

Si specifica che la capogruppo mandataria presenterà comunque la referenza e che la scrivente società partecipa come mandante.

Si conferma

Quesito n. 19

Tra i requisiti di idoneità al punto 6.1 del disciplinare di gara è prevista "l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, con l'attivazione dell'oggetto sociale per attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi comunali, recupero crediti e con l'indicazione di almeno un nominativo di un direttore tecnico alla data di pubblicazione del bando, a pena di esclusione (si precisa che la figura del direttore tecnico è espressamente richiesta per le attività inerenti la gestione dei servizi previsti e contenuti nel capitolato e nel presente disciplinare e quale interfaccia operativa con il Comune); come più volte chiarito da pareri di precontenzioso dell'Autorità di vigilanza, l'obbligo di indicazione di almeno un nominativo di un direttore tecnico nella CCIAA vige solo per gli appalti pubblici di lavori, concetto riaffermato anche dal Codice degli appalti, ex art.87 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dove viene ribadito che "Art. 87. Direzione tecnica - La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti"; si può ritenere pertanto che tale previsione per gli appalti di servizi, qualora ritenuta necessaria dalla Stazione Appaltante, possa essere soddisfatta dalla figura del legale rappresentante dell'impresa?

Può essere soddisfatta dalla figura del legale rappresentante

Quesito n. 20

Si chiede di chiarire il contenuto dell'art. 19 punto 3 del Capitolato d'onori nel quale si prescrive l'obbligo di prevedere almeno 9 postazioni attive, il cui numero però non corrisponde al numero di postazioni enunciate nella tabella che prevede invece 13 postazioni; in particolare si chiede di chiarire se tale obbligo si deve intendere come obbligo nell'assunzione di altrettante risorse umane o se le postazioni (nel numero che sarà chiarito) possono essere attive a rotazione da un numero inferiore di risorse umane valutate dall'offerente come congrue allo svolgimento sei servizi in appalto.

Il numero di postazioni minime richiesto è 13 come da tabella sottostante l'art. 19, comma 3, in quanto va gestita anche la riscossione dell'idrico e dovranno essere tutte attive contemporaneamente nelle giornate di ricevimento.

Quesito n. 21

Con riferimento all'art. 6.3 lett. i) del Disciplinare di gara si chiede se è un refuso l'indicazione dell'"ultimo triennio" indicato (2019/2020/2021) che invece dovrebbe essere (2020/2021/2022).

Non è un refuso in quanto l'ultimo bilancio approvato, considerando che si approvano entro 120 giorni dalla conclusione dell'anno solare, è il 2021.

Quesito n. 22

In riferimento alla procedura in oggetto, al fine di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli oneri amministrativi connessi allo svolgimento della stessa, così come previsto dalle "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE" del 08.11.2017 da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si chiede alla spettabile Stazione appaltante di potere sostituire la dichiarazione richiesta a tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 mediante compilazione del documento "DICHIARAZIONI a carico dei soggetti indicati all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016" di cui all'art. 14 comma 1 lett. C) del Disciplinare di gara e del DGUE integrativo, che comporterebbe un abnorme appesantimento amministrativo, con la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante utilizzo del modello DGUE eventualmente integrato con i motivi di esclusione non contemplati dal modello ministeriale ovvero con dichiarazione collettiva del legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la formulazione "per quanto a propria conoscenza". Tale modalità di dichiarazione è prescritta nel citato documento dell'ANAC (punto 3) che si allega a scopo collaborativo.

Si conferma.

Quesito n. 23

L'importo indicato a pag. 8 del capitolato, relativamente alle violazioni al Cds è errato. Applicando l'aggio a base di gara del 20% sugli incassi stimati annui pari a € 15.000, abbiamo un compenso annuo di e 3.000 ovvero € 15.000 per l'intera durata (5 anni). Tuttavia l'importo indicato è pari a € 75.000 determinato una differenza di 60.000 di importo a base di gara.

Il valore di stima corretto è di 75.000,00 nel quinquennio

Quesito 24

Si chiede di chiarire se i compensi indicati nella tabella di cui all'art. 5 del capitolato siano stimati e presunti. Qualora gli importi riscossi siano superiori a quelli indicati, spetterà al concessionario un compenso più alto di quello indicato nella tabella?

I valori sono stimati, il compenso sarà relativamente alla attività svolta, sia eventualmente in eccesso che in difetto.

Quesito 25

Anche l'importo della polizza provvisoria indicata all'art. 14 del disciplinare di gara è errato in quanto è indicato il valore di € 15.500.000 e non il valore indicato all'art. 2 "Importo dell'appalto" pari a € 7.550.000,00.

Il valore corretto di calcolo è di € 7.550.000,00.

Quesito 26

I valori indicati nella tabella di pag. 8 del capitolato rappresentano una stima degli importi da riscuotere. Si chiede di volerli trasmettere gli importi realmente riscossi nelle ultime 3 annualità, riferita ai servizi in oggetto;

I valori di stima sono stati calibrati sugli effettivi valore dell'ultimo triennio, per tanto i valori coincidono.

Quesito 27

Si chiede conferma che gli aggi indicati relativi alla riscossione coattiva (procedure esecutive) si vadano a sommare agli aggi indicati per la fase di accertamento esecutivo, qualora la riscossione del relativo crediti avvenga nella fase di riscossione coattiva.

Gli aggi non vanno sommati. Sarà applicato l'aggio relativo alla fase del pagamento.

Quesito 28

Si chiede conferma se alla scadenza contrattuale l'affidatario può proseguire la riscossione degli atti emessi;

Si richiama l'art. 26 del capitolato.

Quesito 29

Si chiede di chiarire se le spese postali per l'invio degli atti di accertamento e di riscossione coattiva, se non rimborsate dal debitore, possano essere rimborsate dall'Ente o se le stesse sono di esclusiva spettanza del Concessionario.

Le spese di postalizzazione sono a carico del concessionario, solo a fine procedura, quando sarà dichiarata l'impossibilità di riscossione, saranno rimborsate in maniera forfettaria per un valore di € 2,00 a pratica

Quesito 30

All'art. 19 del capitolato è indicato che i locali verranno messi a disposizione dall'Ente. Al fine di una corretta valutazione di tutti i costi relativi alla presente commessa si chiede di chiarire se tale locazione è a titolo gratuito o oneroso e in tale ultimo caso a quanto ammonta il canone di locazione mensile.

Gli immobili saranno messi a disposizione dell'ente in via gratuita, ma l'adeguamento, l'arredo e le utenze saranno a carico del concessionario.

Quesito 31

Sempre all'art. 19 del capitolato sono richieste 9 postazioni di lavoro attive. Tuttavia non è indicato un numero minimo di personale da assumere. Si chiede conferma di quanto indicato.

Il personale minimo è a discrezione del concessionario, fermo restando che possa garantire le postazioni e tutti i servizi richiesti.

Quesito 32

Si chiede di chiarire se sia previsto anche il servizio di materiale affissione dei manifesti.

E' previsto anche il servizio di affissione

Quesito 33

Ai sensi dell'art.14 del disciplinare di gara punto C) dichiarazioni a carico dei soggetti indicati all'art.80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, mi conferma che le dichiarazioni che debbono rendere i soggetti del comma 3 sono solo quelle del comma 1 e 2 del menzionato art.80 e che le altre dichiarazioni ivi indicate vanno rese esclusivamente dal legale rappresentante in quanto attinenti profili societari e non personali?

Si conferma

Quesito 34

Mi conferma che l'importo della cauzione provvisoria di cui all'art.14 lettera g) è pari al 2% dell'importo dell'affidamento pari ad € 7.550.000 e quindi pari ad € 151.000,00?

Si conferma

Quesito n. 35

L'art.4 del Csa - Durata del servizio - prevede al co.6 che "La stessa dovrà completare comunque le attività di riscossione di tutti gli atti emessi nel periodo contrattuale fino alla riscossione o alla presentazione delle comunicazioni di inesigibilità"; tale disposizione risulta in contrasto con quanto affermato dall'art.26 - Residui di gestione – co.2 e co.3 dello stesso Csa che prevede:

"2. È fatto divieto all'affidatario di emettere atti successivamente alla scadenza del contratto ad eccezione di particolari casistiche che, in ogni caso, dovranno essere autorizzati dall'Ente.

3. Al termine del contratto, la società, dovrà comunque consegnare al Comune o alla società subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli stessi."

Quali attività potranno essere svolte dall'affidatario al termine del contratto?

Si richiama l'art. 26 del capitolato.

Quesito n. 36

In ossequio all'art.18 e 19 del Csa si chiede se le spese relative alle utenze ed ai collegamenti internet siano a carico dell'Amministrazione comunale e competa all'aggiudicatario esclusivamente l'allestimento delle postazioni previste.

Gli immobili saranno messi a disposizione dell'ente in via gratuita, ma l'adeguamento, l'arredo e le utenze saranno a carico del concessionario.

Quesito n. 37

Inoltre l'art.19 comma 3 prevede un minimo di 9 postazioni ma la tabella sottostante ne prevede 13, di cui num.2 postazioni per la gestione dell'idrico non oggetto di affidamento; può chiarire il numero corretto?

Il numero corretto è 13 in quanto verrà gestita anche la riscossione dell'idrico

Quesito n. 38

Dati economici relativi ai tributi ed entrate oggetto di affidamento:

- *Numero contribuenti che hanno effettuato almeno un versamento IMU negli anni 2020-2021-2022;*
 - *Numero utenze domestiche e non domestiche TARI attive al 01/01/2022;*
 - *Numero contribuenti e importo lista ordinaria TARI 2022;*
 - *Num. Concessioni occupazione suolo attive al 01/01/2022 compreso occupazioni mercato a posto fisso e relativo imponibile;*
 - *Num. Concessioni esposizione pubblicitaria attive al 01/01/2022 e relativo imponibile;*
 - *Numero strutture ricettive soggette ad imposta di soggiorno*
 - 7. *Ultima annualità accertata per omesso/insufficiente pagamento TARI;*
 - 8. *Ultima annualità accertata per omessa/infedele denuncia TARI;*
 - 9. *Ultima annualità accertata per IMU;*
 - 10. *Ultima annualità accertata per omesso/insufficiente pagamento ICP e TOSAP;*
 - 11. *Numero, tipologia, superficie e stato degli impianti di affissione attualmente installati;*
 - 12. *L'Ente è in possesso di un Piano Generale degli impianti?*
 - 13. *Software in uso all'Ente*
 - 14. *Concessionario/Affidatario uscente*
- Nessuno

Quesito n. 39

Premesso che:

- *L'art. 3 comma 2 del Disciplinare di Gara contempla una proroga tecnica di max sei mesi alla durata naturale del contratto e ai commi 4 e 5 prevede che:*
 - o 4. L'esecuzione delle attività appaltate, nessuna esclusa o eccettuata, dovrà essere effettuata dalla società alla data ultima di vigenza del contratto.*
 - o 5. La stessa dovrà completare comunque le procedure avviate relativamente agli atti emessi prima del termine del contratto.*
 - *L'art. 4 comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto contempla una proroga tecnica di dodici mesi un anno alla durata naturale del contratto;*
 - *L'art. 26 "Residui di gestione" del Capitolato Speciale d'Appalto, al comma 3 prevede che "Al termine del contratto, la società, dovrà comunque consegnare al Comune o alla società subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli stessi."*
- si chiede*

1) Di voler far conoscere quale sia la durata massima della eventuale proroga tecnica;

La durata della proroga è di 12 mesi

Quesito n. 40

Di voler confermare che, al termine del contratto, l'affidatario è tenuto a consegnare al Comune o a terzi gli atti pendenti, ossia esclusivamente atti di sollecito e/o di accertamento non definitivi, senza portare a completamento le procedure avviate in vigenza del contratto. Si chiede altresì di voler confermare se, per tutti gli atti resi definitivi, il concessionario è tenuto a portare a completamento le procedure di riscossione coattiva.

Si richiama l'art. 26 del capitolato.

Quesito nn. 41

Premesso che: l'art. 19, comma 3, del Capitolato Speciale d'Appalto richiede di prevedere almeno 9 postazioni attive per i rapporti con l'utenza;

- *lo stesso comma espone una tabella in cui il numero di postazioni è diverso e contempla anche attività non comprese nella concessione;*
- si chiede*

1) Di voler confermare il numero delle postazioni minime e del personale per i rapporti con l'utenza;

Il numero di postazioni minime richiesto è 13 come da tabella sottostante l'art. 19 comma 3 in quanto va gestita anche la riscossione dell'idrico.

2) Di voler confermare che la previsione di due postazioni per la gestione idrico è un refuso, non essendo la gestione idrico compresa nei servizi concessi;

La gestione dell'idrico non è ordinaria ma solo di riscossione

3) Di voler confermare che le due postazioni previste per Direzione e Contenzioso sono un refuso, poiché le attività non riguardano i rapporti con l'utenza ma attività trasversali alla Concessione, fermo restando che per il contenzioso, ove occorra, si potranno utilizzare le stesse postazioni attive allo sportello.

Il numero di postazioni minime richiesto è 13.

Quesito n. 42

Premesso che l'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto disciplina le controversie con i contribuenti ? contenzioso e nei primi due commi stabilisce che: 1. Per quanto concerne eventuali controversie giudiziali e stragiudiziali che dovessero sorgere nel corso dell'esecuzione del servizio con i contribuenti la legittimazione attiva e passiva a stare in giudizio spetta all'aggiudicatario, fatta eccezione per gli atti emessi dall'Ente, che ne curerà l'intero iter processuale, sino alla definizione della lite, sostenendone tutti i relativi costi, preliminari e conseguenti, con il diritto a trattenere il rimborso di quanto sarà riconosciuto dagli organi giudicanti in materia di spese di lite a favore dell'Ente/Concessionario, da parte dei contribuenti totalmente o parzialmente soccombenti. 2. Per quanto concerne le controversie riguardanti le entrate ed i servizi non oggetto del presente disciplinare i reclami e i ricorsi saranno comunque trattati dalla competente struttura organizzativa dell'Aggiudicatario, che predisporrà tutti gli adempimenti, gli atti e le comunicazioni a nome dell'Ente?; Il comma 2 contrasta con il comma 1 che prevede l'eccezione per gli atti emessi dall'Ente?; Lo stesso comma 2 fa riferimento al ?presente disciplinare?; La formulazione del comma 2 rende potenzialmente indefiniti l'ambito e soprattutto l'estensione dell'azione del concessionario e questo potrebbe incidere sui costi della concessione rendendo di conseguenza indefinito il piano economico-finanziario sotteso alla concessione stessa; si chiede di voler confermare che il comma 2 è un refuso facendo riferimento a un diverso documento (?disciplinare?).

Si precisa che il contenzioso è interamente a carico del concessionario, fatta eccezione degli atti pregressi alla concessione stessa, già in corso di giudizio.

Quesito n. 43

Spett. le Ente, si segnala che gli allegati B e C resi dalla stazione appaltante riportano le dichiarazioni da rendere in maniera difforme da quanto indicato nel disciplinare (da pagina 16 a 18 punti B e C). Si chiede di confermare che è possibile rendere le dichiarazioni secondo lo schema del disciplinare e, ove necessario, integrarle in base alle specifiche necessità.

Si conferma che è possibile rendere le dichiarazioni secondo lo schema del disciplinare e, ove necessario, integrarle in base alle specifiche necessità.

Quesito n. 44

- con riferimento alle attività previste da capitolato al punto S4) si chiede di conferma dell'interpretazione che vede, per le violazioni del codice della strada, essere richiesta la sola gestione della riscossione coattiva e non delle fasi preliminari di accertamento (es. notifica e rendicontazione verbali). In caso contrario si chiede di specificare, i contenuti della prestazione.

Si conferma che per le attività previste da capitolato al punto S4) si tratta solo della fase di riscossione coattiva.

Quesito n. 45

Con riferimento all'art. 6.3 del Disciplinare si chiede conferma del fatto che il concorrente, ferma restando la condizione della continuità del servizio per 24 mesi, debba aver svolto il servizio richiesto nell'ultimo triennio (2019/2020/2021) e/o averlo in corso.

Si conferma con riferimento all'art. 6.3 del Disciplinare che il concorrente, ferma restando la condizione della continuità del servizio per 24 mesi, debba aver svolto il servizio richiesto nell'ultimo triennio (2019/2020/2021) e/o averlo in corso.

Quesito n. 46

Si chiede cortesemente conferma che la dichiarazione richiesta all'art. 14, punto C) del Disciplinare di gara possa essere rilasciata dal legale rappresentante in nome e per conto di tutti i soggetti art. 80 comma 3, in considerazione che l'impresa scrivente presenta oltre soggetti.

Si conferma che la dichiarazione richiesta all'art. 14, punto C) del Disciplinare di gara possa essere rilasciata dal legale rappresentante in nome e per conto di tutti i soggetti art. 80 comma 3, in considerazione che l'impresa scrivente presenta oltre soggetti.

Quesito n. 47

Fermo restando l'impegno previsto all'art. 2 del capitolato (S.2 punto b) a carico dell'aggiudicatario di gestire il rapporto con l'utenza nel rispetto delle direttive ARERA in materia di qualità del servizio (Del.

ARERA n.15/2022 TQRIF) si chiede di specificare se l'onere dell'attivazione del n. verde, posto in capo da ARERA con la citata direttiva al gestore dei servizi di natura contrattuale (Comune), sarà a carico dell'Ente. L'onere dell'attivazione del n. verde sarà a carico dell'Ente.

Quesito n. 48

Si chiede di esplicitare se la lunghezza massima di 60 facciate dell'offerta tecnica (disciplinare, art. 15, punto 5) comprenda o meno il frontespizio e l'indice.

La lunghezza massima di 60 facciate dell'offerta tecnica (disciplinare, art. 15, punto 5) può non comprendere il frontespizio e l'indice.

Quesito n. 49

Con riferimento alla gara in oggetto, si segnala che i requisiti previsti dai seguenti articoli del disciplinare di gara sono illegittimi:

- art.6.1 lett.a) reattivamente alle parole “con l’indicazione di almeno un nominativo di un direttore tecnico alla data di pubblicazione del bando, a pena di esclusione (si precisa che la figura del direttore tecnico è espressamente richiesta per le attività inerenti la gestione dei servizi previsti e contenuti nel capitolato e nel presente disciplinare e quale interfaccia operativa con il Comune)”.

La figura del direttore tecnico, infatti, è disciplinata dall’art.87 del DPR 207/2010 (oggi abrogato) che al comma 1 stabilisce che “La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti”.

Con parere n. 124/2007 l'Autorità Anti Corruzione ha evidenziato come nessuna norma preveda l'obbligo, per le imprese, di comunicare alla Camera di Commercio il nominativo del proprio direttore tecnico, che viene inserito nel relativo certificato solo nel caso in cui la stessa impresa di sua iniziativa ne comunichi il nominativo alla Camera di Commercio. L'Autorità ha pertanto precisato che per effettuare la verifica concernente i requisiti di ordine generale dei direttori tecnici, occorre far riferimento esclusivamente a quanto riportato nell'attestato SOA, che, “nel caso di specie, individua il direttore tecnico nello stesso amministratore unico della società”.

Quanto precisato dall'ANAC conferma che la figura del direttore tecnico è previsto solo per gli appalti di lavori cui le SOA sono riferite.

Inoltre, appare contraddittoria anche la giustificazione prodotta dalla SA all’art. 6.1 lettera a: “si precisa che la figura del direttore tecnico è espressamente richiesta per le attività inerenti la gestione dei servizi previsti e contenuti nel capitolato e nel presente disciplinare e quale interfaccia operativa con il Comune” in quanto l’art. 20 al comma 3 del Capitolato prevede che:

“L’aggiudicatario dovrà garantire, per la corretta esecuzione dei servizi, la nomina di un Direttore dell'Esecuzione che si occuperà della gestione operativa e dovrà indicare all'interno dell'offerta tecnica il nominativo del Referente Aziendale, in possesso di comprovata esperienza nella gestione di commesse analoghe, che rappresenterà l’aggiudicatario nei rapporti con il Comune”.

E’ evidente, quindi, che l’interfaccia operativa con il Comune sarà rappresentata dal Referente Aziendale e dal Direttore dell'Esecuzione indicati nell’offerta tecnica e non dal Direttore Tecnico.

Pertanto, considerato che la procedura di gara ha ad oggetto un appalto di servizi e non di lavori, che normativamente non è richiesto che la figura di un direttore tecnico risulti o venga comunicata alla Camera di Commercio e che per gli appalti/concessioni di servizi la figura del direttore tecnico è in ogni caso assorbita dal legale rappresentante, e visto infine quanto stabilito dall’art.83 comma 8 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 che recita “I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”, il requisito così come formulato è nullo.

Si richiama, al riguardo, anche la sentenza TAR Lazio Roma Sez. 1 Bis del 18 aprile 2013 N. 3938, che ha chiarito come, “A differenza degli appalti di lavori, per i quali la figura del direttore tecnico è quella che integra i requisiti di cui all'art. 26, d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nelle gare per l'aggiudicazione di appalti di servizi e di forniture, va individuato quale "direttore tecnico" qualunque soggetto al quale, pur in assenza di specifica individuazione statutaria, vengano attribuite o delegate funzioni in grado di orientare, ancorché per determinati settori, l'assetto gestionale dell'impresa, e ciò mediante l'esercizio di poteri che per la loro ampiezza sono in grado di aggiungersi e sostanzialmente di sovrapporsi a quelli degli organi societari.

Pertanto, la qualifica di Direttore tecnico, nel settore oggetto della fornitura in discussione, e a differenza che nei lavori, non è formale e tipizzata dal legislatore, ma si riferisce ad una posizione specifica di responsabilità all'interno dell'impresa, posizione che può essere rivestita anche da una persona a ciò qualificata: ciò che conta, non è, quindi, il nomen iuris, ma le concrete mansioni che il dipendente/professionista svolge nell'ambito della medesima impresa.

Quindi, nulla esclude che tale funzione possa essere svolta in concreto dallo stesso legale rappresentante della società (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 13 novembre 2010 n. 4140). Ciò spiega, altresì, perché il legislatore abbia utilizzato nel testo del primo comma, lett. b) e c), del summenzionato art. 38 le seguenti locuzioni: “il titolare o il direttore tecnico” e “del titolare o del direttore tecnico”.

- art.6.1 lett. d) che recita “Non aver subito negli anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara, risoluzioni contrattuali per inadempimento ovvero non aver commesso inadempimenti definitivamente accertate che abbiano comportato l’irrogazione di sanzioni e/o penali.”

La sussistenza di pregressi contenziosi e/o contestazioni o persino di risoluzioni contrattuali, non costituisce causa automatica di esclusione dalle gare o divieto di accesso alle stesse ma rientra nelle circostanze da dichiarare ai sensi dell’art.80 comma 5 lett. c-ter del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è soggetta all’esame della commissione di gara, al fine di valutare nel concreto l’affidabilità della società partecipante.

Detto comma prevede che, sui fatti dichiarati dall’operatore economico, “la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa”.

Anche con riferimento a tale requisito, pertanto, in virtù di quanto stabilito dal già citato art.83 comma 8 ultimo periodo, tale clausola, prevedendo ulteriori cause di esclusione diverse da quelle previste dalla legge e dal codice degli appalti, è nulla.

In virtù di tutto quanto sopra, si chiede di rettificare il disciplinare di gara e il fac-simile MOD B, cassando le clausole sopra indicate poiché contrarie alla normativa vigente.

Si fa presente che quanto richiamato non riveste alcun supporto normativo idoneo a rendere le richieste di nullità valide. Pertanto si conferma in tutto quanto già scritto in disciplinare.

Quesito n. 50

- Gli importi relativi al gettito ordinario annuo di ciascuna delle entrate oggetto di gara (IMU, TARI, IMPOSTA DI SOGGIORNO, CUP,) relativi agli ultimi tre anni. In particolare, per l’IMU si chiede di evidenziare la parte di spettanza dello Stato; tali dati sono necessari per effettuare una proiezione affidabile circa le somme da recuperare mediante attività di ricerca evasione/elusione.

- Gli importi relativi all’ammontare dei crediti residui non ancora avviati alla riscossione coattiva e da affidare all’affidatario, suddivisi per tipologia entrata, annualità ed indicando il numero delle posizioni.

- Gli importi relativi all’ammontare dei proventi annui delle sanzioni del Codice della strada non riscossi in fase volontaria.

- si chiede se le spese postali riguardanti la spedizione degli avvisi bonari e degli atti di accertamento sono rimborsate dall’Ente all’aggiudicatario.

- di conoscere il software attualmente in uso presso l’ufficio tributi per la gestione delle entrate oggetto di appalto.

- di conoscere se è stata già effettuata una verifica tributaria (accertamento), relativa a quali annualità e a quali tributi (oggetto del servizio) e, se il servizio è stato esternalizzato, da quale soggetto è stato effettuato.

- Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’articolo 6.2 lettera g) del disciplinare di gara; non avere subito perdite d’esercizio nel triennio 2019/2020/2021 si rileva che a causa dell’emergenza COVID-19, a far data dal Decreto Cura Italia (DL n.18/2020) - e con successivi decreti per tutto il 2020 e per gran parte del 2021 - è stata sospesa l’attività dell’Agente della Riscossione. Si ritiene che tale previsione, favorendo gli operatori economici di maggiori dimensioni che meglio hanno assorbito le inevitabili perdite dovute alla crisi pandemica, generi un indebito squilibrio nel mercato e violi pertanto i principi in tema di concorrenza nella partecipazione alle gare. Tale principio è stato confermato e fatto proprio dall’Anac, in un parere di precontenzioso relativo ad un’analoga procedura bandita dal Comune di Viagrande (CT), secondo cui la richiesta del requisito del pareggio di bilancio parametrata all’anno 2020 non sia ragionevole né congrua e si sostanzia in una indebita, quanto inutile restrizione della concorrenza.; (delibera 740 del 10 novembre 2021. Dello stesso tenore anche delibera 3 gennaio 2022 PREC-DIR 94/2021/S). Si chiede pertanto di voler modificare tale requisito parametrandolo alle annualità 2017/2018/2019.

Tutte le informazioni rilevanti sono già esplicitate nel capitolato di gara.

Per quanto attiene alle perdite nel triennio, si comunica che si terrà conto delle deliberazioni ANAC e le società partecipanti alla gara che dovessero presentare bilanci in perdita limitatamente all’esercizio 2020 saranno ammessi.